



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 04 NOVEMBRE 2009

Agenzia, sconti pieni sulle black list

Costi black list non esposti autonomamente nella dichiarazione dei redditi con deducibilità integrale anche per il passato. Con la circolare 46/E del 3 novembre, l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l'omissione dell'obbligo dichiarativo non è più di ostacolo alla deducibilità dei costi, a condizione che il contribuente sia in grado di provare che ricorrono le esimenti richieste dall'articolo 110, comma 11 del Tuir. Analogo discorso per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007. Un trattamento sanzionatorio più favorevole è, inoltre, riconosciuto per le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2006 rispetto a quelle di epoca successiva. Nel primo caso sarà applicabile solo la sanzione per infedele dichiarazione, mentre per quelle successive questa sanzione sarà affiancata da quella nuova della irregolare compilazione in misura proporzionale ai costi indicati.

A. Mastromatteo - B. Santacroce, Il Sole 24 Ore, "Black list on sconti pieni", Pag. 31

Sanzioni ridotte con l'integrativa

La presentazione di una integrativa, venuta meno l'indeducibilità dei costi black list per omessa indicazione, rileva unicamente ai fini della determinazione della misura delle sanzioni irrogabili. L'agenzia delle entrate ha infatti delineato un diverso trattamento sanzionatorio in ragione del momento in cui la dichiarazione integrativa viene presentata. Pertanto, la sanzione è applicata in misura fissa se l'adempimento è posto in essere prima della formale conoscenza dell'avvio di controlli di cui agli artt. 32 e 33 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e 51 e 52 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. La sanzione si applica in misura proporzionale se, invece, la presentazione è successiva all'avvio di controlli. Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, la mancata esposizione in dichiarazione dei costi da Paesi black list è sanzionata in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/97, se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa prima della formale conoscenza dell'attivazione dei controlli da parte dell'ufficio.

A. Mastromatteo - B. Santacroce, Il Sole 24 Ore, "L'integrativa riduce le sanzioni", Pag. 31

Gli effetti collaterali dello scudo

Molte situazioni dubbie rischiano di restare intrappolate nella rete degli effetti indesiderati e collaterali dello scudo fiscale. Vediamo, nel dettaglio, i punti critici. **Frontalieri.** I lavoratori frontalieri potrebbero essere costretti a versare il 5% del salario guadagnato e depositato oltreconfine. **Smemorati.** L'obbligo di scudare le somme e i beni conservati all'estero riguarda anche chi, per esempio, li ha ricevuti in eredità e ha poi "dimenticato" di inserirli nel quadro RW della dichiarazione. **Immigrati.** Dal prossimo anno, chiunque possieda immobili all'estero è tenuto a dichiararli nel quadro RW. L'obbligo coinvolgerà anche gli immigrati, spesso proprietari di case o terreni nei paesi di origine. **Case in Svizzera.** L'unica via per sanarle è il rimpatrio giuridico, con il conferimento in una società svizzera non intestataria di altri beni. **White list.** La lista dei paesi collaborativi stilata dal fisco è ristretta e sicuramente discutibile.

L’Agenzia delle entrate interviene sulle black list

LA circolare n. 46 di ieri dell’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle novità introdotte dalla legge 296/2007. Si segue la strada della linea morbida sulle sanzioni dei costi black list non indicati in dichiarazione: indipendentemente dal momento in cui è stata commessa la violazione, laddove il contribuente abbia rimosso autonomamente la violazione prima dell’avvio dei controlli la sanzione applicabile è quella fissa e non quella proporzionale. Potendo peraltro utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso. Mentre, la sanzione più elevata, resta applicabile in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria ovvero di presentazione della dichiarazione integrativa successivamente all’avvio dell’attività di controllo. Come è ormai ben noto prima del citato provvedimento normativo, le disposizioni di cui all’articolo 110 Tuir prevedevano l’indeducibilità dei costi in questioni in caso di mancata evidenziazione, come variazione in aumento ed in diminuzione nel modello di dichiarazione dei redditi. Alla mancanza dei requisiti sostanziali di deducibilità espressamente previsti dal Tuir i costi in questione rimangono indeducibili e la sanzione applicabile sulla maggiore imposta dovuta è ovviamente quella della infedeltà della dichiarazione.

Duilio Liburdi, Italia Oggi, “Costi black list, sanzioni morbide”, Pag. 26

Chiamate trasparenti ai centri di assistenza.

Sarà operativa da novembre la procedura di profilatura utenti per le telefonate ai centri assistenza. Ne segue pertanto che le chiamate ai centri di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate saranno concretamente trasparenti. Le modalità di risposta selenica e la gestione del contatto con l’utenza delle strutture di Torino, Venezia, Roma, Salerno, Pescara, Cagliari e Bari si uniformeranno nel segno della trasparenza. Sarà infatti obbligatorio dopo l’esperienza pilota di Bari e Pescara la procedura di profilazione dell’utente. Coloro i quali si rivolgeranno al numero della linea amica dell’Agenzia delle entrate dovrà fornire informazioni sul tipo utente, codice fiscale e utenza telefonica, del chiamante. In precedenza le informazioni erano richieste solo in casi specifici che coinvolgevano l’interrogazione all’Anagrafe tributaria, adesso invece la procedura è estesa per tutte le chiamate in entrate attuando anche per il canale telefonico ciò che avviene già in servizi di front office. Le indicazioni operative sopra citate, sono contenute in un’apposita circolare del 26 ottobre.

Cristina Bartelli, Italia Oggi, “Cam, contatti in trasparenza”, Pag. 27